



24 agosto 2018

---

# **Revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione**

## Semplificazione della comunicazione dei dati genetici al figlio

Commento delle disposizioni rivedute che  
entrano in vigore il 1° gennaio 2019

---

## 1 Situazione iniziale

La legge federale e l'ordinanza sulla medicina della procreazione (LPAM<sup>1</sup> e OMP<sup>2</sup>) sono in vigore dal 1° gennaio 2001. Disciplinano in particolare il diritto delle persone nate in seguito a una donazione di sperma di accedere ai loro dati genetici e ai risultati dell'esame medico cui è stato sottoposto il donatore. Se un figlio è nato dopo il 1° gennaio 2001 in seguito a una donazione di sperma, il medico curante è tenuto a documentare i dati del donatore e a trasmetterli all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC; art. 24 e 25 LPAM). Quest'ultimo li deve conservare per 80 anni e comunicarli al figlio su richiesta di quest'ultimo. Secondo il diritto in vigore, una volta compiuti 18 anni, il figlio può ottenere dall'UFSC i dati relativi all'identità e alle caratteristiche fisiche del donatore di sperma (art. 24 cpv. 2 lett. a e d, e 27 cpv. 1 LPAM). Se desidera accedere ad altri dati, in particolare ai risultati dell'esame medico (art. 24 cpv. 2 lett. c LPAM), o se non ha ancora compiuto 18 anni, per poter esercitare il suo diritto deve fare valere un interesse degno di protezione (art. 27 cpv. 2 LPAM). La presente revisione si attiene a questi principi.

In seguito a una domanda di informazioni del figlio, l'UFSC verifica se nel registro dei donatori di sperma figurano dati relativi al figlio. In caso affermativo, l'UFSC cerca innanzitutto di ritrovare il donatore di sperma. La ricerca dell'indirizzo attuale del donatore deve in linea di principio essere svolta mediante il controllo degli abitanti. Una volta identificato il donatore, l'UFSC lo informa che la sua identità sarà comunicata al figlio e gli chiede se è disposto a incontrarlo (art. 22 cpv. 1 e 3 OMP). Secondo il diritto vigente, l'UFSC deve in seguito invitare il figlio a presentarsi personalmente nei propri uffici a Berna, dove gli consegna un rapporto scritto contenente i dati richiesti. Se possibile, tale informazione deve avvenire in presenza di una persona con una formazione in psicologia sociale, i cui costi sono a carico del richiedente.

## 2 Punti essenziali del progetto

Le prime persone nate grazie alla donazione di sperma dopo l'entrata in vigore della LPAM sono ormai quasi maggiorenni e hanno quindi un diritto assoluto di ottenere i loro dati genetici. Il Consiglio federale intende pertanto semplificare la procedura di comunicazione di tali dati.

A tal fine, l'avamprogetto posto in consultazione prevedeva una procedura scritta: l'UFSC doveva comunicare con il figlio esclusivamente per scritto (art. 23 cpv. 1-4 AP-OMP), indicando anche le offerte di consulenza (art. 23 cpv. 5 AP-OMP). Il progetto rinunciava quindi alla vigente convocazione personale del figlio e in particolare alla presenza, «nella misura del possibile», di una persona con formazione in psicologia sociale (art. 23 cpv. 1, secondo periodo OMP).

Dalla consultazione è tuttavia risultato chiaramente che per gli interessati può essere importante farsi consigliare in un incontro personale da una persona specializzata di loro fiducia (medico, persona con formazione in psicologia sociale o organo specializzato). Il Consiglio federale tiene conto delle indicazioni e delle proposte presentate in sede di consultazione. Le persone interessate potranno pertanto scegliere se la comunicazione sarà inoltrata direttamente a loro per invio postale o effettuata per il tramite di una persona specializzata di loro fiducia. L'offerta della seconda variante permette di tenere conto delle considerazioni e delle riserve espresse in sede di consultazione. Per contro, la prima variante permette agli inte-

---

<sup>1</sup> RS 810.11

<sup>2</sup> RS 810.112.2

ressati che ritengono sufficiente un'informazione scritta di non dovere ricorrere obbligatoriamente a una consulenza personale.

### 3 Commento ai singoli articoli

#### Art. 21 Domanda di informazioni

**Cpv. 2:** in linea di massima il figlio dovrà provare la sua identità inoltrando una copia di un documento d'identità, analogamente a quanto previsto per l'ordine di un estratto del casellario giudiziale. Per decenni questo modo di procedere ha dato ottimi risultati per l'ordine di estratti del casellario giudiziale e può pertanto servire da modello nel presente contesto. Si può quindi rinunciare a invitare il richiedente a presentarsi di persona a Berna.

**Cpv. 3:** la persona che intende ottenere informazioni sull'identità e sull'aspetto fisico del donatore deve presentare una domanda scritta in cui fornisce l'identità di sua madre e la prova di quella propria. Se non ha ancora compiuto 18 anni o se desidera accedere ad ulteriori informazioni deve far valere un interesse degno di protezione. Si tratta di una procedura amministrativa in cui il richiedente può agire personalmente o decidere di farsi rappresentare. La procedura può essere interrotta senza perdita del diritto all'informazione e con conseguenze finanziarie limitate<sup>3</sup>. La domanda può essere nuovamente presentata in qualsiasi momento. Ciò vale soprattutto per i richiedenti la cui domanda, presentata prima del raggiungimento della maggiore età, è stata respinta per mancanza di un interesse degno di protezione. Una volta maggiorenni tali richiedenti hanno il diritto incondizionato di ottenere i dati sull'identità del donatore.

Se il richiedente non è manifestamente in grado di condurre da sé la causa, secondo il disciplinamento vigente l'UFSC può invitarlo a designare un rappresentante e, se non lo fa entro il termine impartito, ne può designare uno l'UFSC stesso. Si può rinunciare a questo disciplinamento esplicito del secondo periodo vigente, poiché i meccanismi di protezione della persona in questione risultano dall'applicazione per analogia dell'articolo 41 LTF<sup>4</sup>.

#### Art. 23 Informazione del figlio

**Cpv. 1:** in futuro il richiedente che adempie le condizioni previste potrà scegliere se ricevere le informazioni sui suoi dati genetici per invio postale (lett. a) oppure da un medico, una persona con una formazione in psicologia sociale o un organo specializzato (lett. b). Ciò semplifica innanzitutto la procedura e la adegua inoltre alle esigenze concrete del richiedente, che nel primo caso rinuncia a un mediatore e nel secondo sceglie un consulente di fiducia. Il richiedente non dovrà più presentarsi di persona all'autorità (UFSC) a Berna, risparmiando i costi che ne derivano<sup>5</sup>.

**Cpv. 2:** corrisponde all'articolo 23 capoverso 1 primo periodo OMP. «Consegnare» è sostituito con «comunicare», poiché si rinuncia alla convocazione all'UFSC (cpv. 1 lett. a). Nel caso di un appuntamento presso un consulente (cpv. 1 lett. b), quest'ultimo riceve il rapporto dall'UFSC. Egli comunica il contenuto del rapporto all'interessato e glielo consegna personalmente in analogia all'invio postale secondo il capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> Fr. 75.- per mezz'ora di lavoro, cfr. cifra II.4.1 dell'allegato 4 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile; OESC; RS 172.042.110

<sup>4</sup> Legge sul Tribunale federale; RS 173.110.

<sup>5</sup> Gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell'operazione; cfr. cifra II.4.1 dell'allegato 4 OESC.

**Cpv. 3 e 4:** corrispondono all'articolo 24 capoverso 1 OMP. Se il registro dei donatori di sperma non contiene dati relativi al richiedente, l'UFSC lo informa (art. 5 cpv. 1 lett. b PA<sup>6</sup>).

**Abs. 5:** se non identifica il donatore o se lo identifica ma egli non reagisce, l'UFSC ne informa il figlio. In tal caso il figlio riceve i dati del donatore secondo l'articolo 27 capoverso 1 e 2 LPAM. Per il rimanente è applicabile per analogia l'articolo 27 capoverso 3 LPAM.

**Cpv. 6:** l'UFSC informa i richiedenti in merito alle organizzazioni private o cantonali che offrono consulenza alle persone nate grazie a una donazione di sperma. Le organizzazioni attualmente note sono (l'elenco è costantemente aggiornato):

- FertiForum, una commissione della Società svizzera per la medicina della procreazione SGRM, casella postale 754, 3076 Worb, [www.sgrm.org](http://www.sgrm.org);
- Pflege- und Adoptivkinder Schweiz PACH, Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zurigo, [www.pa-ch.ch](http://www.pa-ch.ch);
- Espace A, Rue du XXXI-Décembre 41, 1207 Ginevra, [www.espace-a.org](http://www.espace-a.org);
- Associazione Svizzera di Psicologia dell'Età Evolutiva ASPEE, casella postale 4138, 6002 Lucerna, [www.skjp.ch](http://www.skjp.ch);
- Servizi cantonali di consulenza per le famiglie.

## **Art. 24 Reiezione della domanda**

Abrogato.

Il **capoverso 1** è disciplinato dal nuovo articolo 23 capoversi 3 e 4 AP-OMP.

Il **capoverso 2** è abrogato, poiché all'oggetto disciplinato da tale disposizione si applica l'articolo 34 PA (art. 1 cpv. 2 lett. a e art. 5 PA). Le decisioni dell'UFSC possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF<sup>7</sup>).

---

<sup>6</sup> Legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021.

<sup>7</sup> Legge sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32.